

bureau **Plattner**

13 e 14 ottobre 2023

Villa Fenaroli Palace Hotel – Rezzato (BS)



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CON IL PATROCINIO DI:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

XXXIII Congresso di Studio

Il codice della **Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** ad un anno dall'introduzione.
Il **ruolo del Commercialista** e le prime applicazioni.

Marcello Pollio

Equity Partner bP | dottore commercialista | revisore legale
Professore incaricato di Crisi e risanamento d'impresa Unipegaso

13 e 14 ottobre 2023

Villa Fenaroli Palace Hotel – Rezzato (BS)



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



XXXIII Congresso di Studio

Il codice della **Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** ad un anno dall'introduzione.
Il **ruolo del Commercialista** e le prime applicazioni.

PRIMA SESSIONE

9.45 **La crisi e la fase che la precede: la scelta dello strumento per affrontarle.**

Coordina: **Dott. Vittorio Masia**

*Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia e
Presidente della Sezione Distrettuale Autonoma
Misure di Prevenzione*

Ne discutono – *Relatori*:

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

*Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università
del Piemonte Orientale*

Prof. Avv. Luigi Ardizzone

*Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università
degli Studi di Brescia*

Dott. Marcello Pollio

Commercialista dell'Ordine di Genova

Dott. Stefano Midolo

Commercialista dell'Ordine di Brescia

La valutazione dell'alternativo
scenario liquidatorio quale
verifica preliminare ed essenziale
per la scelta dello strumento e
delle soluzioni di ristrutturazione

bureau **Plattner**


© marcello.pollo@bureauplattner.com

L'approccio alla crisi: gli assetti organizzativi e il nuovo art. 2086 c.c.

Assetti organizzati vi per prevenire la crisi ex art. 2086 c.c.

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo**, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**,

nonché di **attivarsi** senza indugio per l'**adozione** e l'attuazione di uno degli **strumenti** previsti dall'**ordinamento** per il superamento della crisi e il recupero della **continuità aziendale**».



bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com

Un diverso approccio alla crisi: gli obiettivi da tutelare


SODDISFAZIONE CREDITORI vs VALORI AZIENDALI

La prima conclusione è che alla migliore soddisfazione dei creditori si associano, quali obiettivi di pari livello, la conservazione dell'azienda e l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali


*Art. 84, co. 1,
la miglior soddisfazione
dei creditori deve essere garantita
"in misura non inferiore a quella realizzabile
in caso di liquidazione giudiziale
mediante la continuità aziendale»*

*Art. 47 co. 1, lett. b)
...La domanda di accesso al concordato in continuità
aziendale è comunque inammissibile se il piano è
manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei
creditori, come proposta dal debitore, e alla
conservazione dei valori aziendali*


L'iter della composizione negoziata della crisi (CNC)




Il focus delle soluzioni «negoziali»: l'alternativo scenario



Le soluzioni non sono più scalabili: lo strumento a seconda della situazione



Gli strumenti per la gestione della crisi: sguardo sulla composizione del passivo



IN CASO DI GRUPPO occorre una visione strategica integrata degli interessi e finalità di ristrutturazione

Necessità della stima della liquidazione del patrimonio

13. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

13.1. In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del Codice della crisi d'impresa e potranno essere utili ai fini del parere previsto nell'ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

13.2. Quando il tribunale richiede il parere di cui all'articolo 25-sexies, comma 3, del Codice della crisi d'impresa l'esperto si pronuncia sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore.

Decreto dirigenziale 28/09/2021 (aggiornato il 21/03/2023)
Sez III – Par. 13



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI ED ALBI

- *Necessaria per le negoziazioni con i creditori*
- *Stime specifiche (nomina professionisti)*
- *Valutazione scenario liquidatorio*
- *Parere da rendere per CP liq. semplificato*

Oggetto della garanzia a favore dei creditori = intero patrimonio del debitore (azienda)

Valutazione ex art. 214 CCII (art. 105 L.F.)

«La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori»



- 1) esiste un mercato ove collocare l'azienda e/o rami d'azienda?
- 2) è possibile individuare singoli rami d'azienda da cedere autonomamente?
- 3) la **continuità provvisoria dell'azienda**, diretta (tramite esercizio provvisorio) o indiretta (tramite affitto di ramo d'azienda), **consente la migliore soddisfazione dei creditori ovvero arreca un pregiudizio agli stessi?**
- 4) quali sono i costi e i rischi della prosecuzione dell'attività?
- 5) la valutazione dell'azienda quale complesso unitario consente la **massimizzazione dell'attivo** da mettere a disposizione dei creditori oppure **compromette le prospettive di realizzo dell'attivo in considerazione del badwill** (i.e. avviamento negativo per perdite future) che in caso di vendita si dovrà scontare dal prezzo di cessione?

Richiesta chiarimenti (fase di ammissione)

«(...) sembra però che manchi una presa di posizione sulla possibilità che, in caso di liquidazione giudiziale, il curatore possa accedere alla procedura ex art. 211 CCII e quindi sul confronto tra il "valore di liquidazione" in caso di esercizio provvisorio e quello offerto in sede concordataria; il piano deve essere pertanto integrato ai sensi dell'articolo 87 c. 1 lett. c) nel senso sopra esposto (beninteso, anche solo per chiarire, ad esempio, che la procedura di cui all'articolo 211 CCII nel caso di specie non sarebbe praticabile); a seconda del tenore del chiarimento potrebbe essere necessaria l'integrazione della relazione di cui all'articolo 87 c. III CCII»

Azioni risarcitorie, revocatorie e restitutorie

La valutazione attiene a:

- individuazione delle azioni da esercitare
- risultato utile atteso da tali azioni

Occorre valutare:

- a) il fondamento della pretesa esercitata (necessità di pareri legali);
- b) il suo valore;
- c) la solvibilità dei destinatari;
- d) la prevedibile durata della procedura;
- e) i costi della procedura

Art. 87 ccii

Contenuto del piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'art. 39, un piano contenente:

(...)

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo



necessario predisporre un preventivo per le spese di giudizio, valutando con attenzione anche i costi che la procedura potrà sopportare in caso di soccombenza.

Come confrontare? (1) Individuazione dell'attivo realizzabile

€

ATTIVO CONCORDATARIO "DISPONIBILE"	7.190.000	%
Apporto terzo	4.000.000	56%
Aumento capitale sociale	400.000	6%
Apporto finanza esterna	1.600.000	22%
Flussi attivi da continuità	1.190.000	17%
Credito verso amministratore	192.342	
Attivo residuo c/c Procedura esecutiva	44.651	

- *Individuazione attivo ottenibile nella liquidazione*
- *Suddivisione massa «dedicata» e massa «generale»*
- *Individuazione spese di procedura*

€

ATTIVO L.G.	4.854.679	%
Immobile	4.497.490	93%
Crediti	151.169	3%
Disponibilità liquide	6.020	0%
Azioni risarcitorie/recuperatorie	200.000	4%

di cui

€

ATTRIBUZIONE ATTIVO L.G.	4.854.679	%
Attivo "dedicato"	3.456.144	71%
Attivo "generale"	1.398.535	29%

€

SPESE PROCEDURA Prededucibili	1.172.012	%
Spese gravanti su attivo "dedicato"	874.641	75%
Spese gravanti su attivo "generale"	297.371	25%

ATTIVO NETTO A FAVORE DEI CREDITORI	3.682.667	%
Attivo "dedicato"	2.581.503	70%
Attivo "generale"	1.101.164	30%

(2) Accertamento del passivo e simulazione riparto

€

Creditori privilegiati speciali	Debito L.G.	Credito soddisfatto	% soddisfatto	Residuo attivo disponibile	Credito non soddisfatti degradato
Imposta registro 2772 - 2780 n. 4 c.c.	34.472	34.472	100%	2.581.503	
ipotecario	8.065.929	2.581.503	32%	-	5.484.426
				-	5.484.426

- *Soddisfo privilegiati speciali*
- *Soddisfo privilegiati generali*
- *Soddisfo chirografari (ab origine e degradati)*

€

CREDITORI PRIVILEGIATI	crediti da soddisfare	crediti soddisfatti	% soddisfatto	RESIDUO ATTIVO SOCIALE PROGRESSIVO	crediti non soddisfatti degradati a chirografo
2751 bis 1 c.c.	79.111	79.111	100%	1.066.691,85	
2751 bis 2 c.c.	692.163	692.163	100%	987.580,53	-
2751 bis 5 c.c.	875	875	100%	295.417,88	-
Impresa minore priv.	41.313	41.313	100%	294.542,88	-
MCC (art. 9 c. 5 del d.lgs 123/1998)	325.509	253.230	78%	253.229,87	-
2753/2754 - 2778 n. 1-8 c.c.	550.934	-	0%	-	72.279
2752 co 1 - 2778 n. 18 c.c.	2.835.344	-	0%	-	550.934
2752 co 1 - 2778 n. 19 c.c.	2.806.764	-	0%	-	2.835.344
Interessi di mora Ader	895.585	-	0%	-	2.806.764
2752 co 3 - 2778 n. 20 c.c.	2.556.612	-	0%	-	895.585
Fondo rischi privilegiato	1.163.304	-	0%	-	2.556.612
	11.947.513	1.066.692		0,0	10.880.821

Cambio di mentalità: aspetto sociale della valutazione di convenienza

Se è pur vero, quindi, che la proposta di ripagamento dei creditori chirografari nella misura dell'1% appare certamente modesta, deve peraltro rilevarsi che:


- il pagamento di detta percentuale è certo sia nell'ammontare che nelle tempistiche, posto che le risorse già presenti sui conti della Procedura consentono il pagamento alla data di omologa di tutti i creditori concordatari nella misura proposta dalla Società; come affermato dalla società Ganau, i creditori risultano certamente più garantiti da questa proposta rispetto ad altra che prometta, ad es, il 5% in 5 anni, con risultato ovviamente non garantito.
- la maggioranza dei creditori ha ritenuto la percentuale offerta di concreto suo "soddisfacimento";
- l'utilità della proposta concordataria può essere stata ravvisata dai creditori in maggioranza aderenti al concordato nella prosecuzione dell'attività d'impresa, in ciò rinvenendo una "meritevolezza" della proposta ulteriore rispetto alla percentuale di pagamento avente però pur sempre un contenuto economicamente apprezzabile ex art. 160 l.fall. che, non a caso, parla di "soddisfacimento in qualsiasi forma" dei creditori;
- lo stesso articolo 186 bis prevede che la prosecuzione dell'impresa debba essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Trattasi di dizione che deve essere interpretata evolutivamente, alla luce anche del CCII, che prevede all'art. 47, alla lett. b), che il piano sia idoneo (recte: non manifestamente inidoneo) non solo alla soddisfazione dei creditori, ma altresì alla conservazione dei valori aziendali. Ne consegue la rilevanza rileva non solo dell'interesse immediato dei creditori ma anche di quello mediato per gli stessi, per tutti gli stake holders coinvolti, quali i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori, le imprese a qualunque titolo direttamente avvantaggiate, quelle avvantaggiate indirettamente, in ragione del flusso di denaro riversato sul territorio, in definitiva da tutta la comunità.
- l'impatto sociale della continuità sul territorio, anche in termini di conservazione dell'occupazione a favore di dipendenti che, nello scenario fallimentare, troverebbero difficilmente un nuovo impiego, nonché su tutti gli altri stake holders coinvolti, quali i fornitori, imprese comunque interessate, ecc..

*Un interessante precedente:
Tempio Pausania Decr. 09/02/2023*

La valutazione di convenienza si deve fondare anche su:

- *Certezza della % e tempistiche di pagamento*
- *Positiva valutazione da parte della maggioranza dei creditori*
- *Convenienza dalla prosecuzione dell'attività d'impresa*
- *Conservazione dei valori aziendali*
- *Impatto sociale*

Grazie per
l'attenzione



Contact



MARCELLO POLLIO

Partner

Head of insolvency & restructuring dep.

e-mail marcello.pollio@bureauplattner.com

tel +39 010 589081

BOLZANO

Via Leonardo Da Vinci 12
39100 Bolzano

ITALY

+39 0471 222500

MILAN

Galleria del Corso 1
20122 Milan

ITALY

+39 02 25060760

GENOVA

Via Granello 1/4
16121 Genova

ITALY

+39 010 589081

MERANO

Viale Europa 2
39012 Merano

ITALY

+39 0473 222400

MUNICH

Lindwurmstraße 114
80337 München

GERMANY

+49 89 74724080



www.bureauplattner.com

bureau **Plattner**